



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 25 del 22-02-2019

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DA ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE
PERIODO CARNEVALE 2019**

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'igiene urbana, la quiete pubblica e l'incolumità delle persone rappresentano funzioni ed obiettivi primari per questa amministrazione;
- Che la tutela della quiete e la salute pubblica sono espressioni di un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'art. 32 della Costituzione, alla stessa stregua dell'attività imprenditoriale, riconosciuta e tutelata dall'art. 41;

RILEVATO

- Che durante le giornate di svolgimento del Carnevale si registra una consistente presenza di visitatori della Città di Frascati, a vocazione turistica e culturale;
- Che tali circostanze, potrebbero favorire un eccessivo consumo di bevande alcoliche vendute o somministrate, talvolta abbandonati o dispersi nell'ambiente a discapito della nettezza dell'abitato e del decoro urbano;
- Che i contenitori, specie quelli di vetro, soggetti ad infrangersi, possono, tra l'altro, comportare un rischio per l'incolumità delle persone;

RITENUTO opportuno anticipare fenomeni di violenza, vandalismo e teppistici, nonché tutelare l'immagine ed il decoro della città;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 recante "Misure in materia di sicurezza pubblica", convertito con modifiche nella L. 24.07.2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, in tema di sicurezza urbana, il potere di emettere, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

VISTO il D.L. 20.02.2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo sopra richiamato anche con riferimento alle definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTA la legge 15.07.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza";

VISTA la L.R. n. 21/2006 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario prefettizio n. 380 del 02.10.1961;

ORDINA

1. Con effetto immediato nelle giornate del 24, 28 febbraio, e del 2, 3 e 5 marzo 2019 dalle ore 13.00 fino alle ore 20.30, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande di qualsiasi altro generale in vetro da parte dei soggetti esercenti le attività di seguito specificate: tutte le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ed i circoli privati;
2. E', altresì, vietato a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica dalle ore 13.30 dei giorni sopra indicati, fino alle ore 20.30;
3. Su tutto il territorio comunale è vietato abbandonare, in luogo pubblico, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta, lattine, bottiglie vuote o altri contenitori vuoti di bevande;
4. In caso di accertate violazioni alle prescrizioni disposte con la presente ordinanza e, salvo che non costituiscano più grave reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
5. A tutti gli esercenti pubblici di esporre in modo visibile al pubblico la presente ordinanza;

DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa:

A S.E. il Prefetto di Roma per l'eventuale esercizio dei poteri di propria competenza;

Al Segretario Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché all'Ufficio Stampa per la divulgazione mediante apposito comunicato agli organi di informazione operanti nel territorio;

Al Comando Provinciale Carabinieri;

Al Comando Gruppo Guardia di Finanza;

Al Commissariato di P.S.;

Al Comando di Polizia Locale;

Alle Associazioni di categoria dei commercianti.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, avverso il presente provvedimento potrà essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni;
- Ricorso al T.A.R. del Lazio - Sez. di Roma entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco

Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.